

ENTE FIERA DEL LEVANTE- BARI

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI
CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 2 settembre 2013

ART. 1 OGGETTO: AMMISSIBILITA' DEGLI INCARICHI

1. Oggetto del presente regolamento è l'affidamento di consulenze ed incarichi professionali;
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire il contenimento degli incarichi e la razionalizzazione della relativa spesa.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidate a:
 - a) soggetti esercenti attività mediante prestazioni di natura continuativa o occasionale caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Ente ;
 - b) soggetti esercenti attività professionali necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di partita IVA o a soggetti esercenti attività occasionali;
4. Restano esclusi gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, per il patrocinio dell'Ente, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione.

ART. 2 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO

L'Ente utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico— professionali interne; tuttavia in presenza di specifici presupposti e comunque in ipotesi ben circoscritte è consentito affidare consulenze o incarichi professionali soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di personale interno idoneo a svolgere le mansioni richieste al consulente. Tale indisponibilità può essere assoluta (mancanza di personale idoneo tra quello in servizio) e/o relativa insufficienza del personale stesso con conseguenziale impossibilità per quello in servizio di essere distolto dagli attuali compiti senza arrecare pregiudizio alla struttura di appartenenza);
- b) per le quali la eccezionalità della situazione sia tale da non consentire l'utilizzo dei normali strumenti previsti dall'ordinamento per il reclutamento del personale. Detta eccezionalità può essere riconosciuta tutte le volte che si abbia la necessità di far fronte a situazioni nuove ed imprevedibili venutesi a creare a seguito di sopraggiunte nuove esigenze dell'Ente ;
- e) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza e rilevanza in cui sia necessario interpellare specialisti altamente qualificati o un singolo specialista qualora nessun altro sia in grado di fornire consulenza con tale grado di specializzazione.

Negli atti deliberativi sono sempre specificati i motivi del ricorso ad incarichi professionali, la durata, l'oggetto ed il compenso della prestazione.

ART. 3 SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

L'Ente procede, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali:

- Mediante procedure comparative, di regola con specifici avvisi pubblicati sul sito internet dell'Ente nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico
 - c) la sua durata
 - d) il compenso previsto
 - e) le professionalità richieste
 - f) ovvero con valutazione di richieste di collaborazione presentate all'Ente

ART. 4 CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento per gli appalti di forniture e servizi, l'Ente può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione valutando in termini comparativi i soli elementi curriculari, anche eventualmente attraverso l'espletamento di un colloquio integrativo ovvero, in alternativa, valutare oltre ai curricula le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di criteri prestabiliti, fra cui, a titolo esemplificativo si possono citare:

- a) esami dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
 - b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - e) ribasso del compenso professionale rispetto a quello proposto dall'Ente;
2. resta inteso che, in relazione alla peculiarità dell'incarico, l'Ente può definire diversi criteri di selezione.
3. Della procedura di valutazione si redige apposito verbale conservato agli atti.

ART. 5 PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE

L'Ente può conferire incarichi professionali e di collaborazione, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- d) per importi pari o inferiori a € 10.000,00 (importo al netto dell'iva e oneri previdenziali, se dovuti). In tal caso non potrà essere affidato nell'anno più di un incarico alla medesima persona.
- e) quando l'oggetto dell'incarico costituisce continuazione o completamento di un programma, piano o progetto specifico già realizzato dal medesimo soggetto.

In ogni caso – per quanto riguarda le cosiddette ‘professioni protette’ - il corrispettivo dell'incarico non può superare il valore medio previsto dalle tariffe professionali vigenti, anche se non obbligatorie.

ART. 6 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con congrua motivazione che dia ragione della comparazione e della conseguente scelta effettuata.
2. La nomina del consulente cui affidare l'incarico verrà effettuata dal C.d.A su motivata proposta del Dirigente che ne ha fatto richiesta e convalidata dal Direttore Generale, corredata del parere del Collegio dei Revisori..
3. Insieme alla deliberazione di incarico deve essere approvata la relativa convenzione.
4. La convenzione deve contenere, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - a) della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività.
 - b) Del luogo dell'espletamento dell'incarico;
 - c) Dell'oggetto ;
 - d) Delle modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali
 - e) Del compenso correlato all'attività.

ART. 7 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

- a) L'Ente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo;
- b) L'Ente verifica anche il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso acquisendo periodicamente relazione da parte del Dirigente della Divisione che ha fatto richiesta di incarico e del Direttore Generale.